

STATUTO

ART. 1

E' costituita con sede in Bisacchino Provincia di Palermo, per ora in via Sant'Antonio l'associazione denominata: **"MONSIGNOR GIOVANNI BACILE - ASSOCIAZIONE ONLUS"**.

ART. 2

L'associazione si prefigge di svolgere attività nell'ottica propria delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), in particolare si prevede espressamente:

a) lo svolgimento delle attività di uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e inerenti a finalità di solidarietà sociale svolte nei settori dell'assistenza sociale, sociosanitaria e della beneficenza a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a

A large, handwritten signature or scribble in black ink is located on the right side of the page. It consists of a large, loopy initial at the top, followed by a long, thin vertical stroke that tapers to a point at the bottom. There are some smaller, less distinct marks along the vertical stroke.

quelle istituzionali;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'uso nella denominazione ed un qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS";

g) che tutte le attività connesse alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, non possono essere rese nei confronti dei soci, associati o partecipanti, nonchè degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 del DLgs 460/97, ma possono essere dirette ad arrecare benefici a:

1) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

2) componenti collettività estere, limitatamente agli

aiuti umanitari,

h) si individuano nella condizione di "svantaggio" tutte le categorie di soggetti in condizioni di obiettivo disagio, connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, marginali, di disagio sia familiare che sotto l'aspetto del bisogno o dell'insufficienza di mezzi economici oltre che di emarginazione sociale riscontrate nei seguenti casi a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee;
 - 2) tossico-dipendenti;
 - 3) alcolisti;
 - 4) indigenti;
 - 5) anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico;
 - 6) minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza;
 - 7) profughi;
 - 8) immigrati non abbienti;
- i) la possibilità di prestare i servizi precedentemente alle suddette tipologie di soggetti, sia all'interno di strutture preposte all'offerta di vitto, alloggio e assistenza sociale e infermieristica - come ad

esempio in case di riposo con finalità "solidaristiche" che presso i soggetti stessi (purchè questi si trovino in condizioni di oggettivo vantaggio);

j) la possibilità di promuovere qualsiasi iniziativa ed attività, volta ad assicurare, su basi moderne, l'assistenza offerta ai soggetti affetti da "svantaggio" sopraindicato e a sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorarla;

k) le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6 del DLgs 460/97, se costoro si trovano nelle condizioni di svantaggio di cui alla lettera a) del comma 2 del sopraccitato Decreto Legislativo 460/97;

l) la possibilità di svolgere le attività previste in regime di convenzione con le Amministrazioni pubbliche;

m) di riunire tutti coloro che sono disposti ad operare in favore dei bisognosi e dei sofferenti;

n) di promuovere, istituire, gestire e coordinare tutti i servizi nell'ambito del territorio, nonché la trasformazione di quelli esistenti finalizzati al superamento delle situazioni emarginanti e di svantag-

gio, con tutte le attività collaterali a favore della categorie assistite (quali ad esempio pronto intervento notturno e diurno per tutte le necessità, assistenza sanitaria e farmaceutica, servizio di guardia medica, ecc.;) in ogni forma di assistenza idonea a alleviare e possibilmente risolvere il problema dell'emarginazione e della condizioni di svantaggio;

o) l'aggiornamento del relativo personale, con l'istituzione di corsi di qualificazione e perfezionamento;

p) la promozione e lo sviluppo del mutuo soccorso;

q) di offrire ai giovani di leva la possibilità di svolgere il servizio civile nell'ambito del territorio;

r) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, con l'assunzione di mutui ipotecari, con l'apertura di conti correnti e l'emissione di titoli di credito in genere, oltre che la possibilità di stipulare convenzioni con personale specializzato ove non ne sia disponibile tra i soci, per comprovanti motivi funzionali dell'associazione;

s) per il conseguimento di tutti gli scopi sopra indicati, l'associazione può usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e tutte le provvidenze in genere, statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dei beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di enti pubblici e privati, nonché di privati benefattori per la realizzazione dell'attività sociale.

Le entrate della associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) da eventuali utili derivanti e ritraibili dallo svolgimento delle attività sociali;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.
- d) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'associazione si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.


L'associazione, in relazione dell'attività complessivamente svolta, avrà l'obbligo della tenuta delle scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione. Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni esercizio verrà redatto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio Consuntivo o Rendiconto annuale, nonché il Bilancio Preventivo del successivo esercizio.

ART. 5

Sono soci coloro che versano ogni anno la quota ordinaria di associazione che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci.

Possono fare parte dell'Associazione, quali soci, tutti i cittadini italiani che versino all'atto dell'ammissione, la quota di associazione.

E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Il diritto di voto è previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, al fine di consentire il controllo più ampio possibile da parte dei soggetti interessati



sull'attività dell'organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera h) del DLgs n. 460/97.

E' esclusa ai soci, la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o per delega, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera h) del DLgs n. 460/97.

Art. 6

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, i medesimi sono tenuti a prestare la loro opera a favore dell'associazione stessa contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 8

DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

Il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci e il Collegio dei Revisori.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Am-

ministrazione composto da 9 (nove) membri (Presidente, Vice - Presidente, Segretario, Cassiere e cinque (5) consiglieri eletti dalla Assemblea dei soci per la durata di due anni.

In caso di dimissione di un Consigliere o del suo venir meno per qualsiasi motivo, il Consiglio, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

ART. 10

Il Consiglio nomina nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti un Presidente, un vice Presidente, un segretario ed un cassiere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di amministrazione prestano la loro opera gratuitamente.

ART. 11

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesta la convocazione della maggioranza dei consiglieri in carica o comunque almeno una volta ogni tre mesi.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede.

sull'attività dell'organizzazione, sul suo effettivo svolgimento e sul rispetto degli obblighi di legge, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera h) del DLgs n. 460/97.

E' esclusa ai soci, la possibilità di esprimere il voto per corrispondenza o per delega, come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera h) del DLgs n. 460/97.

Art. 6

I soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, i medesimi sono tenuti a prestare la loro opera a favore dell'associazione stessa contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 7

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio, la indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei soci.

ART. 8

DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali sono:

Il Consiglio di Amministrazione, l'assemblea dei soci e il Collegio dei Revisori.

ART. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Am-

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea.

Spetta al Presidente convocare l'Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente vigila sull'andamento generale della associazione ed ha funzioni ispettive o di controllo.

Il Presidente si fa promotore di ogni iniziativa o innovazione tendente a incrementare lo sviluppo dell'associazione.

ART. 14

SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci che sottoscriverà assieme al Presidente.

Egli cura inoltre la tenuta dell'archivio e dei registri dell'Assemblea o coadiuva il Presidente nel disbrigo della corrispondenza e nelle relazioni con i soci e in quelle esterne.

ART. 15

CASSIERE

Il Cassiere provvede alla tenuta del registro delle entrate e delle uscite e cura l'inventario dei beni dell'associazione; il medesimo riscuote tutte le somme mediante il sistema di esazione adottato dal Consiglio

di Amministrazione;

Egli inoltre segue i pagamenti su ordinativi con firma abbinata del Presidente e di un membro del Consiglio di Amministrazione. Per la tenuta di tutti gli altri libri contabili provvede il Consiglio di Amministrazione con personale idoneo.

ART. 16

ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita dai soci al corrente con il pagamento delle quote sociali. I soci non possono dare o ricevere alcuna delega.

L'assemblea delibera annualmente sull'ammontare della quota sociale, sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei Revisori e relative cariche, sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice-Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nominerà il proprio Presidente, funge da segretario quello del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, se del caso 2

(due) scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la presenza del numero legale dei soci per la validità delle deliberazioni, ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

I soci sono convocati in Assemblea in Bisacquino, anche in locali diversi dalla sede sociale, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta, per approvare il bilancio consuntivo dell'attività svolta e preventivo dell'esercizio sociale successivo, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio ed affissione all'Albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità su domanda firmata da almeno un decimo dei soci a norma dell'art. 20 del Codice Civile. Le assemblee sono validamente costituite e possono deliberare con la maggioranza prevista dall'art. 21 del Codice Civile.

COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, eletti ogni due anni dall'Assemblea dei soci.

I revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

ART. 18

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'associazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 19

CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'associazione o suoi organi, saranno sottoposti alla competenza di 3 (tre) probiviri da nominarsi dall'Assemblea; essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura.

Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 20

DISPOSIZIONI FINALI

Qualsiasi modifica al presente statuto potrà essere apportata con deliberazione dell'assemblea dei soci adottata con i voti favorevoli della metà più uno dei soci aventi il diritto al voto e nel caso di scioglimento dal voto di 2/3 (due terzi).

ART. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa espressamente riferimento alle norme di legge vigenti in materia di associazione.

F.TO: Sac. Vincenzo Spata, Dottor Andrea Sorrentino
Notaio.